

## Condizioni generali di vendita

Le presenti Condizioni generali di vendita si applicano al Contratto salvo quanto diversamente previsto nel Preventivo del Venditore.

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni generali («CG») si applicano a tutte le vendite e i servizi effettuati dal Fornitore. Esse costituiscono parte integrante del Contratto tra il Fornitore e l'Acquirente («le Parti»). Le presenti CG sono da considerare parte integrante di tutti i preventivi e le conferme d'ordine effettuati dal Fornitore, indipendentemente dal fatto che vi si faccia riferimento esplicitamente o meno nel contratto. Ciascun ordine è da intendere quale offerta da parte dell'Acquirente per l'acquisto di prodotti e/o servizi conformemente alle presenti CG. L'accettazione dei prodotti consegnati e/o dei servizi prestati viene considerata come accettazione da parte dell'Acquirente delle presenti CG. Il Fornitore rifiuta esplicitamente qualsiasi altra condizione. Eventuali disposizioni divergenti sono applicabili solo se concordate per iscritto tra le Parti.

### 2. DEFINIZIONI

Nelle presenti CG, ognuno dei seguenti termini si riferisce al rispettivo significato definito come segue:

«Acquirente»: la persona, la ditta, l'azienda o la società (diversa dal Fornitore) da cui proviene l'ordine;

«informazioni riservate»: tutte le informazioni comunicate a entrambe le Parti, direttamente o indirettamente per iscritto, oralmente o mediante ispezione di beni materiali, inclusi, senza limitazioni, documenti, bilanci storici, proiezioni finanziarie e relative informazioni finanziarie, informazioni commerciali generali o piani finanziari e aziendali, codice sorgente, documentazione, analisi finanziarie, piani di marketing, nomi di clienti, elenco clienti, dati dei clienti, ecc.;

«Contratto»: l'insieme delle disposizioni, inclusi, senza limitazioni, i rispettivi diritti e obblighi del Fornitore e dell'Acquirente stipulati congiuntamente e contemporaneamente tra di loro e aventi per oggetto la fornitura di beni e/o servizi (come definito sotto) all'Acquirente da parte del Fornitore. Un Contratto si intende stipulato solo quando è stato confermato per iscritto dal Fornitore mediante conferma d'ordine ed è disciplinato esclusivamente dal contenuto della conferma d'ordine – incluse le presenti CG nonché, qualora vi si faccia esplicito riferimento, eventuali specifiche, allegati e l'offerta;

«prezzo contrattuale»: il compenso che l'Acquirente deve corrispondere al Fornitore per l'oggetto della fornitura. Salvo diversamente concordato per iscritto,

il prezzo contrattuale è composto da: i) imballaggio; (ii) spese di spedizione e di trasporto, a meno che non siano a carico del Fornitore ai sensi degli INCOTERMS 2020 applicabili; e (iii) imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta e tassa, che dovrà essere corrisposta dall'Acquirente nella misura e con le modalità prescritte dalla legge applicabile di volta in volta. Il Fornitore può adeguare il prezzo contrattuale pattuito al fine di tenere conto di eventuali modifiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) modifiche nelle specifiche dei prodotti apportate su richiesta dell'Acquirente e accettate dal Fornitore; (ii) eventuali ritardi causati dall'Acquirente; (iii) eventuali aumenti delle materie prime o dei costi economici; o (iv) eventuali variazioni di volume;

«giorni»: i giorni civili;

«oggetto della fornitura»: i beni e/o servizi che devono essere forniti dal Fornitore secondo quanto specificato nel Contratto;

«beni»: qualsiasi oggetto fisico inclusi, senza limitazioni, dati, software e altre informazioni forniti dal Fornitore;

«Società del Gruppo HOERBIGER»: qualsiasi società interamente partecipata e/o controllata da HOERBIGER Holding AG, società capogruppo del Gruppo HOERBIGER;

«servizi»: qualsiasi altra prestazione del Fornitore rivolta all'Acquirente diversa dalla consegna di beni;

«Fornitore»: la società del Gruppo HOERBIGER che fornisce la specifica prestazione.

### 3. DISEGNI E DESCRIZIONI

Tutti i disegni, i documenti e le altre informazioni tecniche relativi all'oggetto della fornitura o alla produzione, presentati dal Fornitore all'Acquirente prima o dopo la stipula del Contratto, rimangono di proprietà del Fornitore. L'Acquirente non può utilizzare, copiare, riprodurre, trasmettere o comunicare a terzi tali disegni, documenti tecnici o altre informazioni tecniche ricevuti dal Fornitore per scopi diversi da quelli concordati, se non previa esplicita autorizzazione scritta del Fornitore.

#### **4. TEST DI ACCETTAZIONE**

4.1 Se le Parti hanno espressamente concordato l'esecuzione di un test di accettazione, questo verrà eseguito con costi e spese a carico dell'Acquirente secondo le condizioni generali del Contratto, durante il normale orario di lavoro presso la sede del Fornitore; il Fornitore e l'Acquirente devono accordarsi sui criteri e sulla procedura di accettazione nell'ambito del Contratto.

4.2 Il Fornitore avviserà per tempo l'Acquirente in merito al test di accettazione, per consentire all'Acquirente di essere presente. Se l'Acquirente, dopo la notifica, non dovesse presenziare a un test di accettazione, tale assenza è da considerare al pari di un'accettazione da parte dell'Acquirente.

#### **5. APPROVAZIONE**

L'Acquirente sarà interamente responsabile dell'idoneità dell'oggetto della fornitura per l'uso previsto da parte dell'Acquirente stesso.

#### **6. CONSEGNA, PASSAGGIO DEL RISCHIO**

6.1 Salvo diverso accordo scritto o diversa indicazione nell'offerta del Fornitore, ogni consegna avverrà presso i locali del Fornitore, franco vettore (FCA – Free Carrier) ai sensi degli INCOTERMS 2020.

6.2 Il Fornitore è autorizzato ad effettuare consegne parziali.

#### **7. PAGAMENTO, RITARDO NEL PAGAMENTO**

7.1 Salvo diverso accordo espresso nel Contratto, tutti gli importi sono fatturati in EUR e si intendono al netto di eventuali imposte, tasse, imballaggio e trasporto. Salvo diverso accordo scritto, gli importi sono a carico dell'Acquirente.

7.2 Il pagamento deve essere effettuato per intero, senza pretese di compensazione né trattenute di alcun tipo (salvo nel caso e nella misura in cui ciò non possa essere escluso per legge) ed entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura.

7.3 Nel caso in cui l'Acquirente non riesca o, secondo la ragionevole opinione del Fornitore, sembri probabile che non riesca a effettuare i pagamenti entro la scadenza contrattuale, il Fornitore si riserva, senza pregiudicare gli altri suoi diritti, il diritto di applicare una o una combinazione delle seguenti conseguenze: a) sospendere la prestazione (compresa la sospensione della spedizione); b) richiedere una garanzia ragionevole per il pagamento; c) modificare unilateralmente le condizioni di pagamento nel senso di un pagamento anticipato; d) risolvere immediatamente il Contratto o, a esclusiva

discrezione del Fornitore, la parte di esso che il Fornitore non ha ancora adempiuto; e) richiedere un risarcimento aggiuntivo, secondo la legge applicabile; f) compensare qualsiasi importo dovuto da una qualsiasi Affiliata del Fornitore all'Acquirente o a una qualsiasi Affiliata dell'Acquirente; tutto ciò nel caso in cui, pur essendo possibile porre rimedio all'inadempimento dell'Acquirente, quest'ultimo non vi provveda entro un congruo termine supplementare fissato dal Fornitore. Tutti i costi e i danni derivanti da una siffatta risoluzione saranno a carico dell'Acquirente.

7.4 Eventuali contropretese dell'Acquirente possono essere compensate solo se riconosciute o accertate in via definitiva. Il diritto di ritenzione può essere esercitato dall'Acquirente unicamente se si riferisce allo stesso rapporto contrattuale.

7.5 Gli interessi di mora sono applicati a un tasso pari al tasso d'interesse applicato dalla BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali.

#### **8. TERMINE DI CONSEGNA**

8.1 Le date di consegna sono da intendersi soltanto indicative.

8.2 Nel caso in cui il Fornitore sia in ritardo o impossibilitato ad adempiere i propri obblighi ai sensi del Contratto a causa di azioni o omissioni imputabili all'Acquirente o a rappresentanti di quest'ultimo, la data di consegna o di completamento e il prezzo contrattuale verranno adeguati di conseguenza.

8.3 Qualora la consegna venga ritardata a causa di azioni o omissioni dell'Acquirente, o qualora, nonostante la notifica della disponibilità dei prodotti per la spedizione, l'Acquirente non provveda alla presa in consegna o non fornisca adeguate istruzioni di spedizione, il Fornitore avrà diritto di depositare i prodotti presso un apposito magazzino a spese dell'Acquirente. Con il deposito dei prodotti presso un magazzino, la consegna sarà ritenuta completa e il rischio relativo ai prodotti passerà all'Acquirente, il quale sarà tenuto a pagare il Fornitore di conseguenza.

#### **9. GARANZIA**

9.1 Fatte salve le eccezioni, le condizioni e le limitazioni contenute nelle presenti CG, il Fornitore garantisce che i prodotti e i servizi corrisponderanno alla qualità pattuita o, in mancanza di quest'ultima, alle specifiche assicurate dal Fornitore per i suoi beni. Il Fornitore non assume alcuna garanzia né alcun obbligo da ciò derivante nel caso di fornitura di prototipi. Salvo diverso accordo esplicito tra l'Acquirente e il Fornitore, con il termine «prototipo» si intendono solo parti, prodotti, servizi, ecc. che non

hanno ancora raggiunto una maturità di mercato al momento della stipula del Contratto.

9.2 Tutte le pretese e i diritti fondati sui difetti (anche per difetti occulti) decadono dopo 12 (dodici) mesi dalla messa in esercizio dei beni o, in caso di prestazione di servizi, dalla messa in esercizio dell'oggetto in relazione al quale è stato prestato il servizio; oppure dopo 18 (diciotto) mesi dalla consegna, a seconda dell'evento che si verifica per primo. Se il Fornitore e l'Acquirente hanno concordato un test di accettazione, tutte le pretese e i diritti fondati sui difetti (anche per difetti occulti) decadono dopo 12 (dodici) mesi dall'accettazione da parte dell'Acquirente; oppure dopo 13 (tredici) mesi dalla consegna, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

9.3 Il Fornitore può correggere qualsiasi difetto se, a seguito del passaggio del rischio, i prodotti o i servizi non presentano la qualità garantita. Il Fornitore garantisce di eseguire la prestazione successiva, provvedendo a sua scelta a riparare o sostituire le parti interessate (riparazione successiva), oppure sostituendo i prodotti o i servizi con prodotti o servizi esenti da difetti (consegna successiva).

9.4 Il Fornitore può eliminare più volte eventuali difetti e decidere a propria discrezione di passare da una riparazione a una consegna successiva. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i costi sostenuti in relazione alla prestazione successiva, in particolare per trasporto, spedizione, manodopera e materiale, salvo nel caso in cui tali costi derivino dal trasferimento dei prodotti in un luogo diverso da quello della prestazione.

9.5 Il Fornitore non assume alcuna garanzia per prodotti usati, normale usura e deterioramento, materiale fornito dall'Acquirente, qualsiasi riparazione o sostituzione, modifica o alterazione dei beni da parte dell'Acquirente stesso o di terzi, danni dovuti a uno stoccaggio, un'installazione o un funzionamento inappropriati, insufficiente sicurezza, condizioni operative non conformi, oppure per danni dovuti a manutenzione inadeguata, uso di materiale operativo inadatto, o derivanti da modifiche o riparazioni non preventivamente approvate per iscritto dal Fornitore o altre circostanze analoghe. Il Fornitore non è responsabile qualora venga utilizzato un software non autorizzato oppure ricambi o parti sostitutive non autorizzati. Tutti i costi sostenuti dal Fornitore per verificare ed eliminare tali difetti sono a carico dell'Acquirente su richiesta del Fornitore. L'Acquirente sarà sempre l'unico responsabile della completezza e correttezza delle informazioni da esso fornite.

9.6 Tutte le merci riparate (che si tratti di una riparazione o di una sostituzione) sono soggette a un'ulteriore garanzia per il periodo di garanzia residuo originario.

9.7 In caso di difetti, l'Acquirente è tenuto a informare il Fornitore immediatamente per iscritto, altrimenti viene preclusa qualsiasi sua pretesa di garanzia. Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente è tenuto a spedire i beni al Fornitore. I beni sostituiti devono essere rispediti al Fornitore a spese dell'Acquirente. Il Fornitore recupererà la proprietà di tali beni sostituiti.

9.8 Qualsiasi garanzia aggiuntiva del Fornitore per i beni con elementi digitali come definiti nella direttiva (UE) 2019/770 (di seguito «beni digitali») e qualsiasi altro requisito di garanzia nazionale al riguardo è escluso nei confronti degli imprenditori.

9.9 La garanzia ai sensi della presente clausola sostituisce tutte le altre clausole, dichiarazioni, garanzie e condizioni esplicite, implicite o previste per legge (inclusa, senza limitazioni, qualsiasi garanzia o condizione di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo), in relazione a qualsiasi difetto di prodotti e servizi.

9.10 Le summenzionate esclusioni e limitazioni di garanzia escludono o limitano la garanzia del Fornitore non solo ai sensi del Contratto, ma anche in materia di illecito o rispetto a quanto previsto da disposizioni di legge, common law o equity.

9.11 L'unico rimedio per difetti nei prodotti e servizi è quello stabilito nel presente documento. L'Acquirente non può vantare ulteriori rimedi o pretese di garanzia o ulteriori diritti e con il presente atto si escludono espressamente tali rimedi, diritti e pretese, incluse, senza limitazioni, le pretese di risarcimento danni per inadempimento o adempimento non conforme al contratto da parte del Fornitore, salvo in caso di negligenza grave o dolo del Fornitore.

## **10. RISERVA DI PROPRIETÀ, RESTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA**

10.1 Fatte salve le disposizioni degli articoli 10 e 12, nonostante la consegna e il passaggio di rischio l'oggetto della fornitura, la relativa proprietà non passerà all'Acquirente fino a quando il Fornitore non avrà ricevuto il pagamento per intero del prezzo contrattuale. Fino all'avvenuto pagamento integrale, (i) l'Acquirente conserverà l'oggetto della fornitura in qualità di rappresentante fiduciario del Fornitore, manterrà l'oggetto della fornitura in maniera appropriata, protetto e assicurato e (ii) informerà immediatamente il Fornitore in merito a qualsiasi azione (ufficiale) intrapresa nei confronti dell'oggetto della fornitura.

10.2 Qualsiasi riferimento al Software nell'ambito dell'oggetto della fornitura deve intendersi solo nei termini di una licenza come concessa nella clausola 12.2 e nulla di quanto contenuto nelle presenti CG e nei preventivi o nelle prestazioni del Fornitore deve essere interpretato come atto a concedere

all'Acquirente qualsiasi proprietà, diritto, cessione o interesse in relazione a qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale.

10.3 Se l'oggetto della fornitura dovesse includere attrezzature che incorporano conoscenze specifiche e/o segreti aziendali del Fornitore, le attrezzature e la relativa descrizione e documentazione rimarranno del Fornitore fino alla loro completa distruzione e l'Acquirente non avrà alcun diritto di ispezionare e restituire l'attrezzatura dopo la risoluzione o alla scadenza del Contratto.

### **11. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

Indipendentemente dalla base giuridica, il Fornitore è responsabile per danni e difetti causati colpevolmente dal Fornitore o dai suoi subappaltatori impiegati per l'esecuzione del Contratto, per un importo massimo pari (i) al fatturato annuo dei beni venduti dal Fornitore all'Acquirente ai sensi del rispettivo Contratto nell'anno civile precedente l'anno in cui si sono verificati i danni e/o i difetti nel loro complesso o, se applicabile, (ii) al valore del lotto o della partita di beni consegnati ai sensi del Contratto a cui si riferisce il difetto o il danno, a prescindere da quale ((i) o (ii)) sia minore o il danno tipicamente prevedibile. È esclusa la responsabilità del Fornitore per danni indiretti e danni conseguenti, tra cui, ma non solo, il mancato guadagno, la perdita di produzione e altri danni patrimoniali o imprevedibili. La limitazione della responsabilità non si applica in caso di dolo e negligenza grave nella misura tale limitazione sia contraria a norme imperative. Inoltre, essa non si applica per difetti occultati dolosamente nonché in caso di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Restano impregiudicate le pretese ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

### **12. SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE**

12.1 La proprietà e il possesso dei diritti d'autore sul software e/o sul firmware incorporati o in dotazione per l'uso con l'oggetto della fornitura («software») e sulla documentazione fornita con l'oggetto della fornitura («documentazione») rimarranno della Affiliata del Fornitore interessata (o di un'altra parte che abbia eventualmente fornito il software e/o la documentazione al Fornitore) e non saranno trasferiti all'Acquirente.

12.2 Salva diversa disposizione delle presenti CG, all'Acquirente viene concessa una licenza non esclusiva e gratuita per utilizzare il software e la documentazione in combinazione con i beni, a condizione e fintantoché il software e la documentazione non vengano copiati o decodificati (salvo che ciò sia espressamente autorizzato dalla legge applicabile) e l'Acquirente conservi il software e

la documentazione sotto stretto riserbo e non li divulghi o permetta ad altri di avervi accesso (ad eccezione dei manuali operativi e di manutenzione standard del Fornitore). L'Acquirente può trasferire la suddetta licenza a un'altra parte che acquista, presta o dà in locazione i beni, a condizione che l'altra parte accetti e acconsenta per iscritto di essere vincolata alle condizioni della presente clausola.

12.3 Il Fornitore e le Affiliate del Fornitore manterranno la proprietà di tutte le invenzioni, i design e i processi da loro realizzati o sviluppati e, salvo quanto stabilito nella presente Clausola, non vengono concessi diritti di proprietà intellettuale.

### **13. FORZA MAGGIORE**

13.1 Nessuna delle Parti è responsabile per il mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali derivante da cause o eventi che esulano dal suo ragionevole controllo, inclusi, senza limitazioni, epidemie, pandemie, quarantena, scioperi, serrate, ordini delle autorità, guerra, atti terroristici, ivi compresi i crimini informatici, e qualsiasi misura per combattere la criminalità informatica, sabotaggio, mobilitazione militare, requisizione, sommosse e insurrezioni, l'interruzione delle possibilità di importazione o di esportazione, in particolare sanzioni o embarghi, catastrofi naturali, incendi, inondazioni, limitazioni nelle forniture di servizi di pubblica utilità, nonché difetti o ritardi nelle forniture o nell'opera da parte di subfornitori, ivi compresa la conseguente insolvenza di tali subfornitori, causata da una qualsiasi delle circostanze di cui alla presente clausola («Forza maggiore»).

13.2 Nella misura in cui tale forza maggiore comporti una riduzione o sospensione delle prestazioni del Fornitore, quest'ultimo non sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi o mancate consegne e i tempi per l'adempimento verranno prorogati per il numero di giorni oltre la data prevista necessari per ottenere l'eliminazione di tali cause, oltre a un ulteriore periodo di tempo ragionevole per la ripresa delle operazioni e delle prestazioni del Fornitore. Il Fornitore può anche, durante qualsiasi periodo di penuria dovuto a cause di forza maggiore e su richiesta dell'Acquirente, procurarsi materie prime o componenti sostitutivi al prezzo di mercato vigente in quel momento, prezzo che dovrà essere approvato e pagato dall'Acquirente.

13.3 La Parte che invoca la forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta il prima possibile tanto dopo il verificarsi dell'evento di forza maggiore, quanto dopo la sua cessazione.

13.4 L'Acquirente sarà tenuto a pagare la parte della prestazione consegnata dal Fornitore e tutti i costi e le spese relativi al Contratto con il Fornitore sostenuti o divenuti inevitabili antecedentemente al verificarsi dell'evento di forza maggiore.

#### **14. VIOLAZIONI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

14.1 Salvi i limiti previsti dalle presenti CG, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente in caso di richiesta di indennizzo per violazione di brevetti e disegni o modelli registrati, diritti su disegni o modelli, marchi o diritti d'autore («Diritti di proprietà intellettuale») in essere alla data di stipulazione del Contratto, derivante dall'uso o dalla vendita dei prodotti, per ogni ragionevole costo o risarcimento del danno ottenuto contro l'Acquirente nell'ambito di qualsiasi azione per tale violazione, o per i quali l'Acquirente possa essere ritenuto responsabile nell'ambito di tali azioni, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto al suddetto indennizzo dell'Acquirente nel caso in cui: (a) tale violazione risulti dal fatto che il Fornitore abbia seguito un modello o disegno o un'istruzione forniti o impartiti dall'Acquirente, oppure che i prodotti siano stati utilizzati in un modo o per uno scopo o in un paese non specificato o comunicato al Fornitore prima della data del Contratto, oppure in associazione o combinazione con qualsiasi altra apparecchiatura o software; (b) il Fornitore abbia procurato all'Acquirente a proprie spese il diritto di continuare ad utilizzare i prodotti oppure abbia modificato o sostituito i prodotti in modo tale da far cessare la violazione; (c) l'Acquirente abbia omesso di notificare per iscritto al Fornitore qualsiasi richiesta di indennizzo avanzata o imminente o qualsiasi azione minacciata o intentata contro l'Acquirente e/o l'Acquirente non abbia consentito al Fornitore, a spese di quest'ultimo, di condurre e controllare eventuali controversie che potessero derivarne nonché ogni trattativa diretta alla definizione della pretesa in via transattiva; (d) l'Acquirente abbia effettuato, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto del Fornitore, qualsiasi ammissione che risulti o possa essere pregiudizievole nei confronti del Fornitore relativamente a tali pretese o azioni, oppure (e) i prodotti siano stati modificati senza la preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Fornitore.

14.2 L'Acquirente garantisce che i disegni o le istruzioni forniti non comporteranno alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale durante l'adempimento degli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto e provvederà a tenere indenne il Fornitore per tutti i costi e i danni che il Fornitore potrebbe ragionevolmente sostenere a causa di una violazione di tale garanzia.

#### **15. INFORMAZIONI RISERVATE**

15.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, qualsiasi informazione fornita dal Fornitore all'Acquirente dovrà essere considerata un'informazione riservata. La presente clausola non si applica tuttavia alle informazioni per cui l'Acquirente possa provare che al

momento della loro divulgazione erano (a) di pubblico dominio (b) divulgate da terzi senza alcun obbligo di riservatezza nei confronti del Fornitore o (c) già note all'Acquirente.

15.2 L'Acquirente s'impegna a trattare con riservatezza tutte le informazioni ricevute direttamente o indirettamente dal Fornitore e a utilizzare tali informazioni solo in relazione all'esecuzione del Contratto. L'Acquirente non deve divulgare tali informazioni o consentirne l'accesso a terzi.

#### **16. RISPETTO DELLE LEGGI - SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE, CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI**

16.1 L'Acquirente è responsabile del rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, gli ordini e i requisiti applicabili in materia di importazione, controllo delle esportazioni e sanzioni, come modificate di volta in volta, inclusi, senza limitazioni, quelli degli Stati Uniti, dell'Unione europea e delle giurisdizioni in cui il Fornitore e l'Acquirente hanno sede o dai quali i beni possono essere forniti, e dell'adempimento dei requisiti di eventuali licenze, autorizzazioni, licenze generali o esenzioni di autorizzazione ad essi relativi che si applicheranno alla ricezione e all'utilizzo di hardware, software, servizi e tecnologia.

16.2 In nessun caso l'Acquirente potrà utilizzare, trasferire, rilasciare, esportare o riesportare qualsiasi hardware, software o tecnologia in violazione di tali leggi, regolamenti, ordini o requisiti applicabili o dei requisiti di qualsiasi licenza, autorizzazione o esenzione di autorizzazione ad essi relativa.

16.3 L'Acquirente accetta inoltre di non intraprendere alcuna attività che potrebbe esporre il Fornitore o le sue Affiliate al rischio di sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti di qualsiasi giurisdizione pertinente che vietano pagamenti impropri, inclusi, senza limitazioni, tangenti, pagamenti a funzionari di qualsiasi governo o di qualsiasi agenzia, ente o suddivisione politica dello stesso, a partiti politici o funzionari di partiti politici o candidati a cariche pubbliche, o dipendenti di clienti o fornitori.

16.4 L'Acquirente accetta di rispettare le leggi applicabili in materia di salute, ambiente, sicurezza, etica, conformità e altri requisiti obbligatori e manterrà indenne il Fornitore da qualsiasi danno derivante dalla mancata conformità a quanto precede.

16.5 Fatte salve le altre disposizioni qui riportate, si applicano e devono essere rispettate da entrambe le Parti le norme nazionali sulla protezione dei dati e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) e successive modifiche. Ciascuna delle Parti utilizzerà tutti i dati personali della Parte divulgatrice esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e si assicurerà che i rispettivi subappaltatori rispettino la medesima procedura. La Parte

divulgatrice conferma di essere autorizzata a fornire dati personali alla Parte ricevente.

### **17. FORMA SCRITTA**

Qualsiasi emendamento, modifica o integrazione giuridicamente rilevante delle presenti Condizioni generali e dell'intero Contratto sono valide solo per iscritto e se sottoscritte da entrambe le Parti. Le dichiarazioni costitutive si considerano rilasciate per iscritto se effettuate per e-mail e inviate al rappresentante debitamente autorizzato dell'altra Parte.

### **18. CLAUSOLA SALVATORIA**

Se clausole, sottoclausole o altre disposizioni del Contratto non sono valide ai sensi di una qualsiasi legge o norma di legge, tali disposizioni devono considerarsi omesse nella sola misura in cui ciò non pregiudichi la validità del resto del Contratto.

### **19. NESSUNA RINUNCIA**

Nessuna rinuncia di una delle Parti in relazione a qualsiasi violazione o inadempienza, o a qualsiasi diritto o rimedio giuridico, e nessuna procedura di negoziazione saranno valide salva espressa pattuizione scritta tra le Parti ai sensi della clausola 17 («Forma scritta»). Nessuna di tali rinunce deve essere interpretata come rinuncia continuativa o rinuncia per qualsiasi altro evento.

### **20. DISDETTA**

#### **20.1 DISDETTA PER CAUSA GRAVE**

20.1.1 Se si verifica una qualsiasi causa grave per la disdetta, o se il Fornitore ritiene ragionevolmente che una qualsiasi causa grave stia per verificarsi, il Fornitore (fatti salvi i suoi ulteriori diritti derivanti dal presente Contratto o altrimenti) può in qualsiasi momento e con un preavviso di cinque giorni lavorativi all'Acquirente, avvalersi anche in via cumulativa di uno qualsiasi dei seguenti rimedi: (a) risolvere il Contratto e, se del caso, qualsiasi altro Contratto con l'Acquirente; (b) sospendere qualsiasi fornitura da effettuarsi ai sensi del Contratto, o di qualsiasi altro Contratto con il Cliente.

20.1.2 Sussiste una «causa grave» quando: (i) l'Acquirente non paga il prezzo contrattuale o qualsiasi parte di esso quando dovuto o viola in altro modo il Contratto o qualsiasi altro accordo con il Fornitore o una qualsiasi Affiliata di quest'ultimo; (ii) l'Acquirente non è in grado di effettuare i pagamenti arretrati alla scadenza, oppure l'Acquirente diviene in altro modo insolvente, sospende o minaccia di sospendere il pagamento o cessa di svolgere la sua

attività commerciale, (iii) l'Acquirente omette di agire qualora l'azione dell'Acquirente sia obbligatoria o necessaria per l'esecuzione del Contratto, oppure (iv) si verifica quanto segue: (a) viene proposto qualsiasi concordato o accordo che coinvolga l'Acquirente e i suoi creditori in generale, (b) viene ottenuto un ordine amministrativo o nominato un curatore nei confronti dell'Acquirente o di qualsiasi suo bene, (c) l'Acquirente viene liquidato o sciolto, o (d) viene modificata direttamente o indirettamente la struttura proprietaria e/o il controllo dell'Acquirente.

#### **20.2 DISDETTA ORDINARIA**

Nel caso di un Contratto con obbligazioni continuative, il Fornitore può (fatti salvi i suoi ulteriori diritti derivanti dal presente Contratto o altrimenti) recedere dal Contratto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni all'Acquirente. Sono escluse pretese di risarcimento danni da parte dell'Acquirente a seguito di tale disdetta o recesso.

### **21. LAVORI DI ASSISTENZA SUL CAMPO**

Se l'assistenza sul campo, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i lavori del Fornitore o dei suoi subappaltatori presso la sede dell'Acquirente, la sede di una qualsiasi delle parti contrattuali dell'Acquirente o quella di qualsiasi altra parte terza, è oggetto del Contratto o si rende necessaria durante la sua esecuzione, l'Acquirente sarà tenuto a consentire al Fornitore l'accesso alla sede. Se l'Acquirente non dovesse avere il controllo dell'accesso al sito dove avverrà l'assistenza sul campo, l'Acquirente dovrà garantire al Fornitore l'accesso al sito. In particolare, l'Acquirente avrà la responsabilità di identificare e, per quanto possibile, di adempiere qualsiasi precedente requisito formale o sostanziale da soddisfare, inclusi, senza limitazioni, i requisiti legali o governativi, o qualsiasi direttiva applicabile dell'Acquirente o di qualsiasi terzo pertinente. L'Acquirente dovrà informare il Fornitore per iscritto, il prima possibile, in merito a tali requisiti. Qualsiasi data di esecuzione o di completamento concordata tra le Parti è da considerare automaticamente rinviata per il tempo necessario all'Acquirente e al Fornitore per soddisfare tutti i requisiti. Se sono richieste formazioni, istruzioni o procedure specifiche al personale del Fornitore prima di accedere al sito dell'assistenza sul campo, l'Acquirente deve fornire formazione e istruzioni sufficienti, senza costi per il Fornitore e in accordo con quest'ultimo, in base alla disponibilità del personale del Fornitore. Se la prestazione di servizi da parte del Fornitore viene ritardata per motivi imputabili all'Acquirente e ne derivano costi aggiuntivi per il Fornitore, l'Acquirente dovrà indennizzare il Fornitore per tali costi aggiuntivi, inclusa la mobilitazione e la smobilitazione.

## **22. DIRITTO APPLICABILE**

22.1 Salvo diverso accordo scritto, il rapporto contrattuale tra le Parti è disciplinato esclusivamente dal diritto del foro competente in cui si trova la sede del Fornitore. Ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato, devono considerarsi escluse le norme di rinvio di tali leggi e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

22.2 Tutte le controversie derivanti dal Contratto saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti presso la sede principale del Fornitore.

## **23. CLAUSOLA SULLE SANZIONI**

23.1 L' Acquirente riconosce che la fornitura di beni e servizi può essere soggetta a sanzioni (ovvero a qualsiasi controllo applicabile sulle esportazioni, sanzioni commerciali o economiche, embarghi o simili leggi, regolamenti, regole, licenze, ordini o requisiti, inclusi, senza limitazioni, quelli di ONU, Regno Unito, Stati Uniti e UE, di seguito denominati «sanzioni»).

23.2. L'Acquirente è l'unico responsabile dell'osservanza delle sanzioni e non dovrà intraprendere nulla che possa causare la violazione delle sanzioni da parte del Fornitore. In particolare, l'Acquirente garantisce e dichiara che: (i) non è, né partecipato o controllato da una parte sanzionata (qualsiasi parte figurante in qualsiasi elenco di parti designate o soggette a sanzioni, inclusi, senza limitazioni, l'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggette a sanzioni finanziarie dell'UE stilato dall'Unione europea, l'elenco consolidato degli obiettivi delle sanzioni finanziarie (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) del Regno Unito stilato da HM Treasury e l'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) dell'Ufficio per il controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control) degli Stati Uniti, di seguito «Parte sanzionata»; (ii) non intende utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, smaltire, divulgare o trattare in altro modo i beni e/o i servizi, qualsiasi tecnologia e/o proprietà intellettuale direttamente o indirettamente, per: (a) qualsiasi territorio in cui la fornitura dei beni, dei servizi, tecnologia e/o proprietà intellettuale di qualsiasi tipo (ad esempio anche semplice conoscenza) sarebbe limitata o vietata in base a sanzioni (a condizione che il Cliente ottenga tutte le licenze e/o approvazioni richieste); incluso, senza limitazioni, quanto previsto dall'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 833/2014 del

Consiglio, e successive modifiche, per quanto riguarda la riesportazione di beni e tecnologie vietate verso la Russia e Bielorussia o per l'uso in Russia e Bielorussia; (b) qualsiasi paese, territorio o destinazione con cui il Fornitore, per ragioni politiche, non intrattiene affari (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Iran, Siria, Sudan, Cuba, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli, le repubbliche di Donetsk e Luhansk, i territori di Kherson e Zaporizhzhia e la Corea del Nord, e qualsiasi altro territorio soggetto di volta in volta a sanzioni globali); c) qualsiasi Parte sanzionata (o qualsiasi parte partecipata o controllata da una Parte sanzionata); (iii) intende ottenere e mantenere qualsiasi licenza di esportazione necessaria o altra approvazione governativa e espletare tutte le formalità richieste per utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, smaltire, divulgare o trattare in altro modo i beni e/o i servizi; (iv) non intende destinare i beni e/o i servizi, interamente o parzialmente, ad alcun uso connesso a sviluppo, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, stoccaggio, rilevamento, identificazione o diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o legato a sviluppo, produzione, manutenzione o stoccaggio di missili in grado di diffondere tali armi o rivolto a qualsiasi scopo militare in violazione di qualsiasi embargo applicabile (inclusi, senza limitazioni, gli embarghi stabiliti da UE, Regno Unito, Stati Uniti, OSCE e/o ONU). Inoltre, l'Acquirente non dovrà vendere, rivendere, fornire, esportare, riesportare, trasferire, dirottare, distribuire o smaltire beni, servizi, tecnologia e/o proprietà intellettuale di qualsiasi tipo (ad esempio anche semplice conoscenza) a terzi se l'Acquirente sa o ha motivo di sospettare che i beni, i servizi, tecnologia e/o proprietà intellettuale di qualsiasi tipo (ad esempio anche semplice conoscenza) sono o possono essere destinati a uno degli usi specificati nella presente clausola 23.

23.3 L'Acquirente è tenuto a predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per rilevare eventuali violazioni delle sanzioni da parte di terzi, inclusi eventuali rivenditori.

23.4 Qualsiasi violazione delle sottoclausole 1, 2 o 3 costituisce una violazione sostanziale dell'accordo tra le Parti e autorizza il Fornitore (i) a revocare qualsiasi ordine / recedere da qualsiasi Contratto in corso o futuro con l'Acquirente e (ii) ad applicare qualsiasi rimedio concordato e/o disponibile.

23.5 L'Acquirente è tenuto a informare immediatamente il Fornitore in caso di problemi nell'applicazione delle sottoclausole 1, 2 o 3.



23.6 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche dei precedenti personali dell'Acquirente e di richiedere informazioni sull'adempimento degli obblighi prima della consegna di beni e/o servizi e in qualsiasi momento durante l'esecuzione del rispettivo

ordine/contratto. L'Acquirente dovrà tempestivamente fornire (i) tutte le informazioni richieste e (ii) tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Fornitore nel quadro di tali controlli e verifiche.